



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA

# IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO





# Indice

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PREMESSA</b>                                                                                                 | <b>1</b>  |
| <b>PANORAMICA</b>                                                                                               | <b>3</b>  |
| Principali novità introdotte dal nuovo accordo stato regioni                                                    | 3         |
| <b>SOGGETTI FORMATORI</b>                                                                                       | <b>5</b>  |
| Requisiti dei docenti (Parte I – Punto 2)                                                                       | 7         |
| Organizzazione dei corsi (Parte I – Punto 3)                                                                    | 9         |
| Modalità di erogazione dei corsi di formazione (Parte I – Punto 4)                                              | 11        |
| Datore di lavoro: soggetto formatore                                                                            | 12        |
| <b>CORSI DI FORMAZIONE (PARTE II)</b>                                                                           | <b>12</b> |
| Le indicazioni metodologiche per la progettazione dei corsi (Parte IV)                                          | 12        |
| Corso per lavoratori, preposti e dirigenti                                                                      | 16        |
| Formazione lavoratori                                                                                           | 19        |
| Formazione preposti                                                                                             | 21        |
| Formazione dirigenti                                                                                            | 24        |
| Formazione datore di lavoro non DL SPP (novità)                                                                 | 27        |
| Datori di lavoro imprese affidatarie                                                                            | 29        |
| Formazione datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) | 30        |
| Formazione per RSPP e ASPP                                                                                      | 32        |
| Formazione addetti attività spazi confinati                                                                     | 33        |
| <b>AGGIORNAMENTO</b>                                                                                            | <b>35</b> |
| <b>RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI (PARTE V E ALLEGATO III, PARTE VII)</b>                                 | <b>38</b> |
| Riconoscimento formazione pregressa lavoratori, dirigenti e preposti                                            | 39        |
| <b>CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO (PARTE VI)</b>              | <b>42</b> |
| <b>DISCIPLINA TRANSITORIA (PARTE VII)</b>                                                                       | <b>43</b> |
| <b>DISPOSIZIONI FINALI</b>                                                                                      | <b>44</b> |



## PREMESSA

Il 24 maggio è stato pubblicato in GU l'Accordo Stato-Regioni che razionalizza la materia della formazione in salute e sicurezza sul lavoro, accorpendo e abrogando tutti i precedenti provvedimenti adottati dal 2011 in poi. L'operazione risponde al mandato, originariamente fissato dal DL 146/2021, di rivedere entro il 30 giugno 2022 l'intero impianto regolatorio; sebbene in ritardo, il risultato introduce innovazioni rilevanti sotto il profilo sia contenutistico sia metodologico.

In primo luogo, l'Accordo estende l'obbligo formativo al datore di lavoro e rafforza il ruolo del preposto quale cerniera operativa fra programmazione aziendale e prassi esecutiva. Inoltre, la logica formativa viene orientata verso le esigenze concrete del “gesto lavorativo sicuro”, superando un approccio meramente nozionistico: si valorizzano le esperienze reali, si promuovono metodologie attive (lavori di gruppo, studi di caso, simulazioni, realtà virtuale, gamification) e si codificano i cosiddetti break formativi, brevi sessioni in reparto – di 15-30 minuti – destinate a piccoli gruppi di lavoratori.

Sul piano delle modalità di erogazione, la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, salvo i moduli che richiedono addestramento pratico; l'e-learning viene ammesso in larga misura, con eccezioni puntuali (ad esempio per la formazione dei preposti o per i corsi sugli spazi confinati e sulle attrezzature ex art. 73). Una tabella riepilogativa, inserita nella Parte IV, dettaglia per ogni figura aziendale le combinazioni consentite fra aula, videoconferenza ed e-learning.

Per quanto concerne i percorsi formativi, restano confermate la struttura e la durata dei corsi per lavoratori (4 + 4/8/12 ore) e i relativi aggiornamenti quinquennali di 6 ore. Il corso integrativo per preposti sale a 12 ore e l'aggiornamento diventa biennale; per i dirigenti il modulo base scende da 16 a 12 ore, mentre è introdotto un modulo "cantieri" di 6 ore per chi opera nei lavori temporanei e mobili. Al datore di lavoro viene ora imposto un percorso di 16 ore, integrabile con ulteriori moduli se svolge anche i compiti di RSPP.

Vengono inoltre specificati criteri e verifiche per figure specialistiche: RSPP/ASPP, addetti agli spazi confinati (nuovo corso di 12 ore, con parte pratica obbligatoria), operatori di attrezzature per cui è necessaria l'abilitazione (con ampliamento dell'elenco: carro raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carriponte). Le verifiche finali di apprendimento diventano obbligatorie in tutti i percorsi, con soglie minime del 70 % di risposte corrette.

Un tema delicato è la **clausola di salvaguardia** che consente a Regioni e Province autonome di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli. La sua formulazione, simile a quella già contenuta nell'Accordo del 2012 sulle attrezzature, suscita perplessità circa l'uniformità applicativa: se interpretata estensivamente, potrebbe legittimare regolazioni divergenti sui requisiti formativi, generando incertezza per imprese plurilocalizzate e per i lavoratori impiegati in trasferta.

In definitiva, il nuovo Accordo rappresenta un passo avanti culturale più che formale: riconosce che una formazione efficace deve precedere l'assegnazione delle mansioni, riflettere i rischi concreti e prevedere controlli di efficacia in fase operativa. Al contempo, impone a datori di lavoro e soggetti formatori un rafforzamento dell'organizzazione didattica, dell'adequazione dei docenti e della tracciabilità dei percorsi, ponendo le basi per una **responsabilità più stringente in caso di infortuni**.

### Principali novità introdotte dal nuovo accordo stato regioni

Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro accorpa tutti i precedenti Accordi Stato Regioni, ossia:

- Accordo del 21/12/11 (Rep. 221/CSR) sulla formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti
- Accordo del 21/12/11 (Rep. 223/CSR) sulla formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP)
- Accordo del 22/12/12 sulla formazione degli operatori di alcune attrezzature di lavoro
- Accordo del 7/7/16 sulla formazione del RSPP e dell'ASPP

Oltre ai precedenti Accordi è stato inoltre abrogato l'Accordo del 25/7/12 contenente «adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni».

Ricapitolando, il nuovo Accordo individua la durata e i contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

- Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Lavoratori, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
- Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tra l'altro, il nuovo Accordo sulla formazione sulla sicurezza, prevede:

- all'aggiornamento dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 relativo ai contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori prevedendo come vedremo più avanti che l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari);
- all'individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

## i

### PRINCIPALI NOVITÀ

- **Obblighi formativi estesi anche al datore di lavoro (16 ore).**
- Preposto rafforzato come figura chiave tra gestione e operatività
- Uso di **metodologie attive**:
  - » Lavori di gruppo, casi studio, simulazioni;
  - » Realtà virtuale, gamification;
  - » Break formativi: sessioni brevi da 15–30 min sul luogo di lavoro.
- Modalità di erogazione:
- Videoconferenza sincrona equiparata alla presenza fisica (salvo addestramento pratico);
- **E-learning ammesso con eccezioni**: non valido per corsi preposti spazi confinati, attrezzature (ex art. 73).
- **Percorsi formativi aggiornati**
  - » Lavoratori: confermati corsi base (4+4/8/12 ore), aggiornamento ogni 5 anni (6 ore).
  - » Preposti: corso integrativo sale a 12 ore, aggiornamento biennale.
  - » Dirigenti: base ridotto da 16 a 12 ore; introdotto modulo “cantieri” da 6 ore.
  - » Datori di lavoro: obbligatorio corso di 16 ore (+ moduli se RSPP).
- **Figure specialistiche e abilitazioni**:
  - » RSPP/ASPP: specificati criteri e verifiche.
  - » Spazi confinati: nuovo corso di 12 ore con parte pratica obbligatoria.
  - » Attrezzature: ampliato elenco (carro raccoglifrutta, caricatori, carriponte).
  - » Verifiche finali obbligatorie: soglia minima del 70% del compito deve essere corretto.
- **Clausola di salvaguardia**: consente a Regioni e Province autonome di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli.

# SOGGETTI FORMATORI

Viene significativamente rivista l'indicazione di chi può organizzare i corsi di formazione (i soggetti formatori, da non confondere con i docenti, spesso indicati come «formatori», che sono le persone che svolgono l'attività formativa). Tuttavia, rimane la possibilità che i corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti possano essere organizzati «in house» dall'azienda (e in tal caso il datore di lavoro è «soggetto formatore»). I datori di lavoro possono pertanto organizzare direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti: in tal caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano tutti gli adempimenti organizzativi del corso di formazione.

L'Accordo individua tre tipologie di soggetti formatori:

- **quelli istituzionali** (es.: P.A.; Università, INAIL, organizzazioni di volontariato)
- **quelli accreditati** in base ai singoli sistemi di accreditamento regionali ai sensi dell'Intesa sancita in data 20/03/2008 (non è prevista la reciprocità degli accreditamenti), con esperienza documentata triennale in materia di formazione (ma non per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti)
- **altri soggetti\***: fondi interprofessionali, associazioni sindacali dei datori di lavoro\* e dei lavoratori, organismi paritetici come individuati dall'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008 e iscritti nell'apposito repertorio presso il Ministero del lavoro.



## FOCUS

\*Altri soggetti: «3. **le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**, inserite nell'elenco/repertorio\* (futuro e diverso dal repertorio previsto dal DM 171/2022) e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:

- la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
- la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
- il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione **sino all'emanazione dell'atto di cui al punto 1 del presente accordo i requisiti di cui al precedente punto 3 possono essere autocertificati**

**secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**

**Se il corso viene organizzato da soggetti che non hanno i requisiti, l'attestato non è valido**

«Gli **organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori** (...) possono effettuare le **attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione**. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell'associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori»

## i

### **\*SOGGETTI FORMATORI: ALBO DEI FORMATORI**

«Con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, **potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori**. Con medesimo atto si potrà procedere all'istituzione di **apposito repertorio/elenco nazionale**»

«L'elenco/repertorio del presente accordo **riporta anche l'elenco delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori**»

Si legittimano, pertanto, espressamente le associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative (in possesso dei tradizionali requisiti evidenziati dalla giurisprudenza) ad erogare la formazione se iscritte nel futuro elenco/repertorio. In attesa di questo Accordo, i requisiti potranno essere autocertificati i sensi del DPR 445/2000. Confcommercio è in possesso dei requisiti richiesti e, quindi, anche tutte le Associazioni aderenti (che potranno svolgere l'attività direttamente o attraverso società di loro diretta emanazione).

## Requisiti dei docenti (Parte i – Punto 2)

I requisiti per l'esercizio dell'attività di formatore restano invariati e continuano a fare riferimento al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

*I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento del presente accordo devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, **fatto salvo quanto previsto per specifici percorsi formativi indicati nei successivi punti del presente accordo**<sup>1</sup>*

**Viene, quindi, «generalizzata» l'applicazione dei criteri di cui al decreto interministeriale 6 marzo 2013, salvo che nei casi (vedi attrezzature di lavoro) in cui l'Accordo prevede regole ad hoc.**

### Quali criteri soddisfare per essere qualificato come docente formatore?

Pre requisito del diploma di scuola secondaria di secondo grado + almeno uno dei 6 criteri:

- Esperienza come docente, di almeno 90 giorni negli ultimi tre anni nel campo della SSL;
- Laurea o corsi post laurea in materia di SSL unitamente a una delle seguenti specifiche: percorso formativo 24h, docenza di almeno 40h negli ultimi 3 anni (affiancamento docente 48h);
- Attestato di frequenza a corso di formazione della durata di 64h + esperienza lavorativa di almeno 12 mesi;
- Attestato di frequenza a corso di formazione della durata di 40h + esperienza lavorativa di almeno 18 mesi;
- Esperienza lavorativa almeno triennale nel campo della SSL;
- Esperienza lavorativa almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP+ altre specifiche (percorso formativo 24h, docenza di almeno 40h negli ultimi 3 anni; affiancamento docente 48h).

---

<sup>1</sup> Per es. docenze nei settori dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

**N.B.: il datore di lavoro/RSPD può essere docente per i corsi che organizza per i propri lavoratori, dirigenti e preposti e deve avere i requisiti formali da “docente qualificato” secondo la normativa vigente.**

i

Merita tuttavia segnalare che il Disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, adottato ai sensi dell'art. 18 della l. 180/2011 e approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 gennaio 2025, introduce – all'art. 8 – un emendamento all'art. 37 del d.lgs. 81/2008. In base a tale modifica, **“il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può svolgere, anche in misura rilevante, attività formative direttamente nei luoghi o ambienti di lavoro in cui siano stati riscontrati comportamenti non corretti ovvero si siano verificate anomalie o infortuni, avvalendosi anche di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale”**.

L'innovazione avrà un impatto significativo sulle modalità di erogazione della formazione, ponendosi in coerenza con l'Accordo Stato-Regioni (Parte IV, punto 2.3), che valorizza le esperienze lavorative concrete. Come precisato nell'Accordo, *“la modalità di trasmissione dei contenuti deve tener conto delle esigenze della vita professionale reale, e non limitarsi a contenuti meramente teorici o didattici. Il formatore dovrà quindi fondare la propria attività non soltanto sulla trasmissione di nozioni, abilità e competenze, ma anche sulla valorizzazione delle esperienze di ciascun lavoratore”*.



## Organizzazione dei corsi (Parte I – Punto 3)

3. Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- a. predisporre il **progetto formativo** secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
- b. ammettere un **numero massimo di partecipanti** ad ogni corso, **nel limite di 30 discenti**. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
- c. **attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti)**;
- d. tenere il **registro di presenza** dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- e. verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la frequenza di almeno il **90% delle ore di formazione** previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
- f. predisporre il **verbale** della verifica finale;
- g. predisporre l'**attestato** di formazione.

Le **novità** riguardano prevalentemente l'aspetto procedurale (sopra elencato) e investe in primo luogo il soggetto che organizza la formazione; tuttavia, coinvolge anche il datore di lavoro, che rimane il garante ultimo dell'adeguatezza del percorso formativo. Per questo è consigliabile che l'organizzatore rilasci una dichiarazione attestante il pieno rispetto delle prescrizioni dell'Accordo.



### NOVITÀ: IL VERBALE DELLE VERIFICHE FINALI

«5. In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali, a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi minimi:

- dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
- dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
- elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;

- ↪ luogo e data della verifica finale;
- ↪ sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
- ↪ esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.»

**I verbali possono essere su supporto cartaceo o elettronico**

## NOVITÀ: ATTESTATO

«6. Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato – unico per ciascun corso – e contenente i seguenti elementi minimi:

- ↪ denominazione del soggetto formatore;
- ↪ dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- ↪ tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
- ↪ modalità di erogazione del corso;
- ↪ firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- ↪ data e luogo.»

**Gli attestati rilasciati hanno validità su tutto il territorio nazionale**

## NOVITÀ: IL FASCICOLO DEL CORSO

«7. Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

- ↪ dati anagrafici dei partecipanti;
- ↪ registro presenze dei partecipanti con firme;
- ↪ elenco dei docenti con firme;
- ↪ progetto formativo e programma del corso;
- ↪ verbale di verifica finale (...)»

## Modalità di erogazione dei corsi di formazione (Parte I – Punto 4)

L'introduzione della **videoconferenza sincrona** (Parte I, punto 4) **con la sua equiparazione alla presenza fisica** (fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica) (Parte IV, 3.2) e **l'estensione della modalità e-learning** costituiscono uno dei principali elementi di novità.

Nella tabella seguente è riportata la precisa modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento.

| FORMAZIONE                                    | Presenza fisica | Videoconferenza sincrona | E-learning                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Lavoratori: Formazione generale               | Consentita      | Consentita               | Consentita                                     |
| Formazione specifica                          | Consentita      | Consentita               | <b>Consentita solo per rischio basso</b>       |
| Preposti                                      | Consentita      | Consentita               | <b>Non consentita</b>                          |
| Dirigenti                                     | Consentita      | Consentita               | Consentita                                     |
| Datore di lavoro                              | Consentita      | Consentita               | Consentita                                     |
| Datore di lavoro/RSPP                         | Consentita      | Consentita               | <b>Non consentita</b>                          |
| RSPP/ASPP                                     | Consentita      | Consentita               | <b>Consentita solo per il modulo A</b>         |
| Coordinatore per la sicurezza                 | Consentita      | Consentita               | <b>Consentita solo per il modulo giuridico</b> |
| Ambienti confinati o sospetti di inquinamento | Consentita      | Non consentita           | <b>Non consentita</b>                          |
| Attrezzature (art. 73, c. 5, Dlgs 81/2008)    | Consentita      | Non consentita           | <b>Non consentita</b>                          |
| AGGIORNAMENTO                                 | Presenza fisica | Videoconferenza sincrona | E-learning                                     |
| Lavoratori: Formazione specifica              | Consentita      | Consentita               | Consentita                                     |
| Preposti                                      | Consentita      | Consentita               | <b>Non consentita</b>                          |
| Dirigenti                                     | Consentita      | Consentita               | Consentita                                     |
| Datore di lavoro                              | Consentita      | Consentita               | Consentita                                     |
| Datore di lavoro/RSPP                         | Consentita      | Consentita               | Consentita                                     |
| RSPP/ASPP                                     | Consentita      | Consentita               | Consentita                                     |
| Coordinatore per la sicurezza                 | Consentita      | Consentita               | Consentita                                     |
| Ambienti confinati o sospetti di inquinamento | Consentita      | <b>Non consentita</b>    | <b>Non consentita</b>                          |
| Attrezzature (art. 73, c. 5, Dlgs 81/2008)    | Consentita      | <b>Non consentita</b>    | <b>Non consentita</b>                          |

L'analisi della tabella evidenzia che, solamente relativamente al lavoro in ambienti confinati e di quella sulle attrezzature di cui all'art. 73 del Dlgs 81/2008, la formazione e l'ag-

giornamento devono avvenire necessariamente in presenza fisica, senza possibilità di ricorrere alla videoconferenza.

## **Datore di lavoro: soggetto formatore**

**I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo.** In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.

I datori di lavoro possono altresì avvalersi di soggetti formatori per procedere all'effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti. Nell'ambito dell'organizzazione dei suddetti corsi, i datori di lavoro devono avvalersi di docenti formatori in possesso dei requisiti richiesti dall'Accordo.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere anche in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la formazione lavoratori, preposti e dirigenti.

## **CORSI DI FORMAZIONE (PARTE II)**

### **Le indicazioni metodologiche per la progettazione dei corsi (Parte IV)**

La parte IV dell'Accordo prevede una serie di adempimenti molto impegnativi per il soggetto formatore, relativi al:

- Progetto formativo
- Indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio
- Conformità al regolamento sulla protezione dei dati personali
- Modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
- Monitoraggio e valutazione del gradimento (che diviene obbligatorio)

- **Indicazioni metodologiche e operative per la gestione delle verifiche dell'apprendimento (novità)**

La parte IV dell'Accordo attribuisce un ruolo centrale alla identificazione dei fabbisogni formativi e del contesto di riferimento, secondo un approccio di tipo sistemico (PDCA), come di seguito:

- a) PIANIFICAZIONE (Plan):** Analisi dei fabbisogni formativi e di contesto e progettazione.
- b) REALIZZAZIONE (Do):** Erogazione.
- c) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (Check):** Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione.
- d) RIESAME E ADOZIONE DI MISURE DI MIGLIORAMENTO (Act):** Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento.

## i

### LAVORATORI STRANIERI

La parte IV dell' Accordo contiene qualche spunto per la gestione della formazione nei riguardi dei lavoratori stranieri. La presenza di lavoratori stranieri va considerata (come altri fattori) in sede di individuazione dei fabbisogni formativi e del contesto:

1. Il soggetto formatore, «di concerto con il datore di lavoro ove necessario», «normalmente analizza e definisce» le «competenze in entrata minime» e il «gap da colmare con il processo formativo».
2. «Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo».
3. «Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore».



## ADEMPIMENTI PER SOGGETTO FORMATORE: UN ESEMPIO

L'analisi dei bisogni formativi e di contesto deve essere un procedimento sistematico, basato principalmente su tecniche specifiche di raccolta delle informazioni rilevanti. Queste informazioni possono essere ottenute attraverso strumenti diversi come questionari, interviste, osservazioni, riunioni di gruppo, documentazione da richiedere all'azienda, politiche e procedure utilizzate, descrizione delle posizioni organizzative. Una delle fonti più rilevanti di dati e informazioni per l'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori/preposti/dirigenti/datori di lavoro è sicuramente il documento di valutazione dei rischi, dal quale possono essere ricavati elementi conoscitivi in merito all'esito della valutazione, agli infortuni mancati, ai risultati della formazione effettuata (piani di formazione). I dati e le informazioni derivanti dal processo di analisi dei fabbisogni formativi e del contesto sono contenuti in un report (documento di output del processo) e costituiscono parte integrante del progetto formativo.

Le indicazioni metodologiche descritte sopra valgono per qualsiasi modalità di erogazione della formazione in presenza o a distanza. Nel caso di formazione a distanza (in videoconferenza sincrona, in modalità mista o e-learning) il processo di analisi dei fabbisogni e del contesto dovrà tenere conto di alcuni aspetti specifici e quindi integrato da specifiche attività di analisi.

Il soggetto formatore DEVE avvalersi di alcune figure professionali (che fanno parte della sua organizzazione) quali:

- Responsabile dei progetti formativi
- **Il docente**
- Il tutor di aula

Sarà necessario procedere alla definizione della micro-progettazione del corso, redigendo il documento progettuale del corso, individuando per ciascuna unità didattica:

- a. Le specifiche del progetto formativo (gli obiettivi e risultati attesi; l'articolazione oraria delle unità didattiche; i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica);
- b. Le specifiche di realizzazione (la strategia formativa e le metodologie didattiche; il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto; le azioni di tutoraggio);

- c. Le specifiche per il controllo e la verifica (modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);
- d. Modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell'apprendimento (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

## Novità in materia di addestramento

Viene modificato dalla legge n. 215/2021 l'articolo 37, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 come di seguito, chiarendo in modo più puntuale in cosa consista l'attività di addestramento, da considerarsi "aggiuntiva" a quella di formazione, sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La norma prevede ora espressamente che i relativi interventi debbano essere **formalizzati in un apposito registro**, che potrà essere tenuto su supporto informatico.

*5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.*

*L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato*

## Break formativi

L'intero percorso formativo dovrà tenere conto delle esigenze di "vita professionale reale" e non solo riguardare contenuti di merito e didattici, valorizzando le esperienze di ciascuno. Così come le metodologie didattiche attive dovranno contemplare lavori di gruppo, casi di studio, simulazioni, anche ricorrendo alla realtà aumentata e virtuale, all'uso di simulatori virtuali o fisici o alla gamification. Non dovrà altresì trattarsi di formazione generica, ma "strettamente legata alle specifiche mansioni e attività lavorative": in sostanza non è sufficiente la semplice acquisizione di nozioni, ma occorre aver acquisito il **saper agire, la capacità di soluzione di problemi, la comprensione degli aspetti relazionali** inerenti alle attività che si è chiamati a svolgere.

Proprio in questa ottica, l'Accordo ha espressamente previsto la possibilità di fare ricorso ai **break formativi**, formazione **on the job**, corsi di formazione su moduli pratici che richiedono l'utilizzo di specifici spazi di lavoro e di specifiche attrezzature.

I break formativi integrano una modalità di formazione in presenza.

Secondo l'Accordo, ricorrendo questa modalità, la formazione viene erogata direttamente all'interno dei reparti aziendali e presso le postazioni dei lavoratori stessi e dovrà avvenire ad opera di un docente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, affiancato dal preposto.

I break formativi sono, inoltre, finalizzati ad apportare un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature/sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione.

## Corso per lavoratori, preposti e dirigenti



LA FORMAZIONE DEVE ESSERE COMPLETATA PRIMA DI ADIBIRE IL LAVORATORE ALLE MANSIONI, NON PRIMA DELL'ASSUNZIONE

Il nuovo testo, a differenza del precedente Accordo, non richiama più la possibilità dell'impresa di completare la formazione sicurezza dei lavoratori neo-assunti entro i 60 giorni dall'assunzione.

Pertanto, qualora il neo-assunto risulti privo di formazione specifica per la categoria ed rischi presenti in azienda, diventa definitivo l'obbligo di erogare al dipendente la formazione (e, ove previsto, l'addestramento specifico) secondo le previsioni dell'art 37, comma 4 del D. lgs 81/2008 e cioè in occasione:

- a. della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c. della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Pertanto, prima di adibire il nuovo assunto a mansioni specifiche, occorre verificare che sia adeguatamente formato ed addestrato in materia di sicurezza.



LA FORMAZIONE DEVE ESSERE COMPLETATA PRIMA DI ADIBIRE IL LAVORATORE ALLE MANSIONI, NON PRIMA DELL'ASSUNZIONE

### Quadro normativo di riferimento:

L'art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che:

*“La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, ovvero in occasione del trasferimento o cambiamento di mansioni, o della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.”*

L'Accordo Stato-Regioni pubblicato in GU il 24 aprile 2025, che ha abrogato integralmente gli Accordi del 2011 in materia di formazione, non ripropone più la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall'assunzione, come previsto in precedenza per i lavoratori neoassunti.

Già la corte di **Cassazione Penale, Sez. 4, con sentenza n. 6301 del 13 febbraio 2024** aveva precisato che:

*“La formazione sulla sicurezza costituisce un presupposto indefettibile dell’operatività del lavoratore. Non può essere differita rispetto all’inizio delle mansioni, pena la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio anche nei primi giorni di impiego.”*

Tale pronuncia evidenzia come l’effettiva assegnazione alle mansioni non possa precedere la completa formazione del lavoratore sui rischi generali e specifici, né può giustificare un’attività lavorativa priva di adeguata preparazione in materia di sicurezza.

Alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata, si ritiene che l’obbligo di formazione e, ove previsto, di addestramento sorge con la costituzione del rapporto di lavoro.

**Tale formazione deve comunque essere completata prima che il lavoratore venga adibito alle mansioni, cioè prima dell’inizio effettivo della prestazione lavorativa;** non è previsto, né giustificato, l’obbligo di formazione prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, poiché fino a quel momento il soggetto non è formalmente destinatario degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. Pertanto, la formazione può e deve essere erogata **subito dopo l’assunzione**, ma deve essere completata **prima dell’impiego operativo del lavoratore**. L’impresa deve quindi pianificare l’inserimento del lavoratore in modo da rispettare tale sequenza.



# Formazione lavoratori

## Formazione generale

| CONTENUTI                                                                                                                                            | ORE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| → concetti di pericolo, rischio e danno                                                                                                              | 4   |
| → prevenzione e protezione                                                                                                                           |     |
| → organizzazione della prevenzione aziendale e il sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti previsto dal D.Lgs. 81 del 2008 |     |
| → diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali                                                                                           |     |
| → organi di vigilanza, controllo e assistenza                                                                                                        |     |

La **formazione generale** e la formazione specifica del lavoratore, in termini di contenuti e durata, rimangono invariate rispetto a quanto indicato nell'accordo del 21/12/2011.

La **formazione specifica** deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della **valutazione del rischio** e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo

Vengono pertanto mantenute le **durate minime di 4 ore** per la formazione generale e di:

- 4 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio basso;

- 8 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio medio;
- 12 ore per la formazione specifica di lavoratori di aziende di settori di classe di rischio alto.

Le classi di rischio vengono identificate, in modo del tutto analogo a quanto previsto dall'Accordo del 21/12/11, in base al **codice ATECO 2007** a cui appartiene l'azienda.

Rimane altresì valida la previsione secondo la quale i lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione.

## CORSI DI AGGIORNAMENTO

Anche per i corsi di aggiornamento per lavoratori non vi sono variazioni, rimanendo **invariata** la periodicità quinquennale con durata minima pari a **6 ore**.

## VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE OBBLIGATORIA

Il nuovo Accordo 2025 sancisce l'importanza della valutazione strutturata e documentata dell'apprendimento come parte essenziale della formazione alla sicurezza. Una verifica fatta bene non è solo un requisito formale, ma un elemento di garanzia per lavoratori, aziende e soggetti formatori.

## Cosa cambia per le verifiche finali?

L'Accordo introduce modalità **più strutturate e uniformi** per la gestione della verifica finale di apprendimento, rendendola **obbligatoria per tutti i corsi di formazione e aggiornamento** in materia di salute e sicurezza, mediante **test o colloquio**.

Il test dovrà avere:

- almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative per i corsi base
- almeno 10 domande con almeno tre risposte alternative per i corsi di aggiornamento

L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette.

## ELEARNING

La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà avvenire in modalità e-learning limitatamente a:

- Corso parte generale;
- Corso parte specifica solo per rischio basso;
- Corsi di aggiornamento.

## Formazione preposti

Per preposto si intende: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Come già previsto nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, il corso integrativo per preposti è accessibile previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori (è un corso «aggiuntivo»).

Diverse invece sono le novità apportate al percorso formativo per preposti. Il nuovo Accordo Stato Regioni 2025 infatti recepisce formalmente l'obbligo di formazione per i **preposti secondo le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 dalla Legge 215/2021**, chiarendone i contenuti e le modalità. Riassumiamo di seguito gli aspetti salienti:

Durata minima del corso: **12 ore (anziché le 8 previste dal precedente Accordo del 2011)**.

L'aggiornamento deve avvenire **ogni due anni per una durata minima di 6 ore (anziché ogni 5 come previsto in precedenza)**.

Sia per il corso di formazione base che per l'aggiornamento **non è consentito svolgere la formazione per preposti in modalità e-learning**, ma è ammessa la **videoconferenza sincrona**.

## MODULI

Il corso per preposti dovrà sviluppare i contenuti in quattro moduli:

- Giuridico normativo
- Gestione e organizzazione della sicurezza
- Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività
- Comunicazione e informazione

## OBIETTIVI FORMATIVI:

Il corso di formazione per preposti ha i seguenti obiettivi:

- a. far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
- b. far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
- c. far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
- d. illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovrintendenza, vigilanza, interruzione dell'attività, informazione e segnalazione;
- e. illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.



## CONTENUTI DEI MODULI:

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modulo normativo                         | individuazione del preposto, effettività del ruolo, compiti e obblighi, relazioni tra soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;                                                                                                                                                                                     |
| Modulo organizzativo:                    | modalità di esercizio della funzione di controllo, modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale;                                                                                                                                                                                              |
| Valutazione della situazione di rischio: | misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda, obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione, gestione del rischio interferenziale e il DUVRI; Modalità per sovrintendere e vigilare sulle attività lavorative |
| Comunicazione e informazione             | importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni; tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare, neoassunti, stranieri e somministrati.                                                                                                                                     |

## CORSI DI AGGIORNAMENTO (Novità)

La formazione di aggiornamento per i preposti dovrà essere svolta con **periodicità biennale (anziché quinquennale)**, come previsto dalla Legge 215/2021, con una durata minima di almeno 6 ore.

I preposti che hanno svolto il corso base o l'ultimo corso di aggiornamento da più di 2 anni, devono svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

## VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE

(vedi paragrafo sopra sulla verifica finale per lavoratori)

Verifica di apprendimento finale obbligatoria, sia nei corsi «base» che di «aggiornamento», mediante test o colloquio. Il test dovrà avere:

- almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative per i corsi base
- almeno 10 domande con almeno tre risposte alternative per i corsi di aggiornamento

L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette

## ELEARNING (NO)

Come previsto dalla Legge 215/21, la formazione dei preposti, sia base che di aggiornamento, non può essere erogata in modalità Elearning.

## Formazione dirigenti

Secondo quanto previsto nel nuovo Accordo sulla formazione, il corso di formazione per dirigenti **si riduce dalle attuali 16 ore a 12 ore**. Verrà inoltre previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.

## OBIETTIVI

Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire ai discenti le competenze necessarie per la salute e la sicurezza sul lavoro per un approccio organizzativo e gestionale.

Il corso di formazione per dirigenti ha i seguenti obiettivi:

- a. far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al dirigente e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
- b. illustrare le responsabilità penali, civili ed amministrative poste in capo al dirigente;
- c. far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il dirigente e le relative direttive del datore di lavoro in relazione alle misure di prevenzione e protezione;
- d. illustrare gli strumenti di comunicazione da adottare nel rapporto con gli altri soggetti della prevenzione aziendale;
- e. illustrare le funzioni relative all’organizzazione e alla gestione dei processi e delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durata minima 12 ore

| Modulo                                                                          | Obiettivi formativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contenuti del modulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giuridico normativo                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al dirigente e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale.</li> <li>• Illustrare le responsabilità penali, civili ed amministrative poste in capo al dirigente.</li> <li>• Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.</li> <li>• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa.</li> <li>• La delega di funzioni.</li> <li>• La responsabilità civile e penale del dirigente;</li> <li>• la responsabilità amministrativa d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato.</li> <li>• Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull'eliminazione Pag. 16 a 136 della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro).</li> <li>• Inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4- ter) convertito con L. 99/2013).</li> <li>• I ruoli delle ASL, INL, VVF e INAIL.</li> <li>• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.</li> </ul> |
| Gestione e organizzazione della sicurezza                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Far acquisire le competenze necessarie per organizzare e gestire i processi e le attività relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</li> <li>• Illustrare i modelli organizzativi e i sistemi di gestione aziendali con riferimento alla legislazione e normativa volontaria.</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modalità di gestione ed organizzazione dei processi relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</li> <li>• Modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008.</li> <li>• i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla normativa volontaria.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il dirigente e le relative direttive del datore di lavoro in relazione alle misure di prevenzione e protezione.</li> <li>• Far acquisire le conoscenze inerenti alle ricadute in tema di salute e sicurezza legate alla gestione dei contratti d'opera e somministrazione ed i relativi subappalti.</li> <li>• Illustrare le modalità di organizzazione delle emergenze</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il dirigente opera.</li> <li>• Importanza della sorveglianza sanitaria.</li> <li>• Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione.</li> <li>• Gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.</li> <li>• Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Comunicazione, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori

- Illustrare le tecniche e gli strumenti efficaci di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione aziendale.

- Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione.
- Gli obblighi formativi per i diversi soggetti aziendali.
- Gestione dei gruppi di lavoro e dei conflitti.
- Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

## CORSI DI AGGIORNAMENTO

Per i corsi di aggiornamento per dirigenti **resta invariata** l'indicazione della periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

## ELEARNING

La formazione sulla sicurezza per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità e-learning.

## VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE

Verifica di apprendimento finale obbligatoria, sia nei corsi «base» che di «aggiornamento» mediante test o colloquio.

Il test dovrà avere:

- almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative per i corsi base
- almeno 10 domande con almeno tre risposte alternative per i corsi di aggiornamento

L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette.



## Formazione datore di lavoro non DL SPP (novità)

Il nuovo Accordo introduce, come atteso, il corso di formazione per i datori di lavoro con una durata di **16 ore** relativamente al corso «base» e suddiviso in due moduli:

- uno di carattere giuridico normativo,
- l'altro di organizzazione e gestione della SSL.

### Obiettivi

Il corso di formazione ha l'obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell'ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro. Il corso di formazione per datore di lavoro ha i seguenti obiettivi:

far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;

- a. far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
- b. illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
- c. far acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
- d. illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione.

Durata minima **16 ore**



| Modulo                                    | Obiettivi formativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contenuti del modulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giuridico normativo                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Far acquisire le conoscenze e le competenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro.</li> <li>• Far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale.</li> <li>• Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.</li> <li>• L'identificazione e il ruolo del datore di lavoro in relazione al contesto organizzativo.</li> <li>• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa.</li> <li>• La delega di funzioni: condizioni e limiti</li> <li>• La responsabilità civile e penale del dirigente.</li> <li>• La responsabilità civile e penale del datore di lavoro.</li> <li>• La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato.</li> <li>• Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull'eliminazione Pag. 16 a 136 della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro).</li> <li>• Inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4- ter) convertito con L. 99/2013).</li> <li>• I ruoli delle ASL, INL, VVF e INAIL;</li> <li>• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.</li> </ul> |
| Gestione e organizzazione della sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Far acquisire le competenze necessarie per organizzare e gestire i processi e le attività relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</li> <li>• Illustrare i modelli organizzativi e i sistemi di gestione aziendali con riferimento alla legislazione e normativa volontaria.</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le misure organizzative e gestionali di tutela ai sensi di quanto previsto dagli art.li 15 e art. 30 del d.lgs. n. 81/2008: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rispetto degli standard tecnicostrutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; con l'acquisizione della relativa documentazione e certificazioni obbligatorie di legge. Valutazione dei rischi predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti con priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001,, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età;</li> </ul> </li> </ul>                                                              |

- b. la gestione del rischio interferenziale e il DUVRI;
- c. organizzazione e gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza;
- d. sorveglianza sanitaria; e informazione, formazione, partecipazione e consultazione di tutti i soggetti ai sensi del D.lgs. 81/08;
- e. vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- Modelli di organizzazione e gestione di tipo volontario
- Costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza
- Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione

Esercitazione

- Fare acquisire le competenze metodologiche per strutturare il DVR
- Predisposizione di un documento di valutazione dei rischi per un caso concreto riferito al settore ATECO di riferimento.

## Datori di lavoro imprese affidatarie

Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere il **modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore**. Tale modulo “cantieri” è il medesimo, per contenuti e durata, previsto per i dirigenti.

## TEMPISTICHE PER COMPLETARE IL CORSO PER DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro dovranno svolgere la formazione entro 2 anni dall'entrata in vigore del nuovo accordo.

## AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a 6 ore.

## ELEARNING

La formazione del datore di lavoro, sia “base” che di aggiornamento, è consentita anche in modalità e-learning.

## VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE

Verifica di apprendimento finale obbligatoria, sia nei corsi «base» che di «aggiornamento» mediante test o colloquio. Il test dovrà avere:

- almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative per i corsi base
- almeno 10 domande con almeno tre risposte alternative per i corsi di aggiornamento

L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette.

## Formazione datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP)

Il datore di lavoro, dopo aver frequentato il corso per datore di lavoro, se intende svolgere anche direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP) dovrà seguire:

- un **modulo comune di 8 ore** indipendente dal settore ATECO dell'azienda (che però prevede anche un'esercitazione con la predisposizione di un DVR riferito al settore ATECO di riferimento) ulteriori moduli integrativi specifici per alcuni settori:
- Modulo integrativo 1: Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia (16 ore)
- Modulo integrativo 2: Pesca (12 ore)
- Modulo integrativo 3: Costruzioni (16 ore)
- Modulo integrativo 4: Chimico – Petrolchimico (16 ore)

I corsi per Datore di lavoro RSPP da 16 ore erogati prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo sono considerati completamente conformi.

| Modulo tecnico ed operativo                               | Obiettivi formativi                                                                                                                                                             | Contenuti del modulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I processi di valutazione: criteri e metodologie          | Illustrare i principali criteri e metodologie per la valutazione del rischio e far acquisire le capacità metodologiche per la redazione del documento di valutazione dei rischi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;</li> <li>• struttura e contenuti del documento di valutazione dei rischi;</li> <li>• l'analisi degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi; • la gestione della documentazione tecnico amministrativa;</li> <li>• le procedure semplificate per la redazione della valutazione del rischio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| I fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione | Fare acquisire le competenze relative ai fattori di rischio e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione                                                             | <p>a) fattori di rischio relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• luoghi di lavoro;</li> <li>• attrezzature di lavoro;</li> <li>• movimentazione manuale dei carichi</li> <li>• VDT;</li> <li>• agenti fisici;</li> <li>• sostanze pericolose;</li> <li>• agenti biologici;</li> <li>• atmosfere esplosive;</li> <li>• stress lavoro-correlato e fattori psicosociali;</li> <li>• rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;</li> </ul> <p>b) misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;</p> <p>c) dispositivi di protezione individuale;</p> <p>d) segnaletica di sicurezza</p> |

## AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEL DL SPP

Per i corsi di aggiornamento viene indicata una periodicità quinquennale con durata minima pari a **8 ore** indipendentemente dal settore ATECO.

## ELEARNING

Non è prevista la possibilità di erogare la formazione base e i moduli integrativi del DL SPP in modalità e-learning. Invece, i corsi di aggiornamento per DL SPP potranno essere erogati anche in modalità e-learning.

## VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE

Verifica di apprendimento finale obbligatoria, nei corsi «base» mediante test o colloquio.

Il test dovrà avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative per i corsi base

L'esito sarà positivo quando sarà dato almeno il 70% di risposte corrette.

## Formazione per RSPP e ASPP

Non si evidenziano differenze **significative** rispetto ai contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 per gli RSPP e ASPP. Rimane la struttura con 3 moduli: A e B valido per tutti, C necessario solo per gli RSPP, **ma ci sono alcune variazioni sulle unità didattiche**:

- a. sono indicate delle **modifiche ai moduli B di specializzazione (SP)** che da 4 diventano 5: la pesca è stata infatti scorporata dall'agricoltura e silvicoltura.
- b. il **settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato tolto dal modulo delle costruzioni**.
- c. Resta invariato l'obbligo di aggiornamento quinquennali per un totale di 40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP.

## VERIFICA DI APPRENDIMENTO FINALE

Verifica di apprendimento finale obbligatoria nei corsi «base», svolte oltre la durata minima del corso, secondo le seguenti modalità:

- Modulo A: Test ed eventuale colloquio
- Modulo B: Test e simulazione
- Modulo C: Colloquio.

## **Formazione addetti attività spazi confinati**

Una delle principali novità è la definizione dei criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati. Il corso per addetti ad attività in spazi confinati ha una durata minima di 12 ore e si compone di:

- un modulo giuridico-tecnico di 4 ore
- una parte pratica di 8 ore.

### **MODULO GIURIDICO-TECNICO - 4 ORE**

Il modulo ha l'obiettivo di illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato, nonché le misure di prevenzione e protezione da adottare.

### **PROGRAMMA PARTE PRATICA – 8 ORE**

- Le procedure da attuare in caso di emergenza (incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato).
- Simulazione sull'uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione:
  - Dispositivi di protezione individuali.
  - Gli Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri.
  - Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività
  - Sistemi di segnalazione e comunicazione.

### **AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE**

Per l'aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale con durata minima di 4 ore con argomenti relativi alla parte pratica. La formazione, sia base che di aggiornamento, può essere svolta esclusivamente in presenza.

## MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

La formazione, sia base che di aggiornamento, deve essere svolta solo in presenza in aula: sono pertanto escluse le modalità in videoconferenza e in elearning.

## VERIFICHE FINALI DI APPRENDIMENTO

Le verifiche finali di apprendimento dovranno essere svolte, nei corsi «base» mediante:

- Test
- Prova pratica

Nei corsi di «aggiornamento» mediante:

- Prova pratica
- Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento.

## Requisiti dei docenti dei corsi spazi confinati

- Le docenze con riferimento al modulo giuridico-tecnico sono effettuate da docenti qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.L. 6/3/13 e con documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
- Le docenze del modulo pratico sono effettuate da docenti qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.L. 6/3/13 e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

Va detto che destano perplessità i requisiti richiesti per i docenti, in quanto:

- non è chiaro cosa si intenda per “settore” dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
- appare molto improbabile che uno stesso soggetto possa essere contemporaneamente in possesso:
  - a. dei requisiti per qualificarsi come docente secondo il D.L. 6/3/13
  - b. e di almeno un triennio di esperienza professionale pratica nel «settore» dei lavori in ambienti confinati.

## AGGIORNAMENTO

Fatta salva la necessità di ripetere la formazione nei casi previsti dalla legge (es. cambio di mansione, introduzione di nuove tecnologie), la competenza acquisita deve essere regolarmente consolidata attraverso percorsi di aggiornamento.

In linea generale:

- l'aggiornamento segue una periodicità prestabilita – in via ordinaria quinquennale, ridotta a due anni per i preposti;
- il termine decorre dalla conclusione dell'ultimo corso (base o di aggiornamento);
- le durate minime sono quelle riportate ai punti 1-6 della Parte III e andrebbero preferibilmente distribuite lungo l'intero quinquennio (o biennio);
- l'obbligo può essere ottemperato anche partecipando a convegni o seminari, senza limiti sul numero dei partecipanti.

L'accordo disciplina le modalità di svolgimento delle **verifiche dell'apprendimento e dell'efficacia della formazione**, il cui è quello di misurare sia il cambiamento indotto dall'intervento formativo, in termini di acquisizione di nuove conoscenze, abilità, competenze o di rafforzamento e riqualificazione di quelle possedute sia l'acquisizione di comportamenti lavorativi corretti.



**TABELLA CORSI DI FORMAZIONE/MODULI, MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI**

| <b>Modulo/Corso di formazione</b>                                                                                                       | <b>Modalità di verifica finale</b>        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lavoratori                                                                                                                              | Colloquio o test                          |
| Preposti                                                                                                                                | Colloquio o test                          |
| Dirigenti                                                                                                                               | Colloquio o test                          |
| Datore di lavoro                                                                                                                        | Colloquio o test                          |
| Datore di lavoro/RSPP                                                                                                                   | Colloquio o test                          |
| Modulo A (RSPP/ASPP)                                                                                                                    | Test eventualmente integrato da colloquio |
| Modulo B (RSPP/ASPP)                                                                                                                    | Test e Simulazione                        |
| Modulo C per RSPP                                                                                                                       | Colloquio                                 |
| Modulo giuridico per Coordinatore per la sicurezza                                                                                      | Test                                      |
| Modulo tecnico per Coordinatore per la sicurezza                                                                                        | Simulazione                               |
| Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati                         | Test e Prove pratiche                     |
| Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 | Prove pratiche                            |

**TABELLA CORSI DI AGGIORNAMENTO, MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI**

| <b>Corso di aggiornamento</b>                                                                                                           | <b>Modalità di verifica</b>                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lavoratori                                                                                                                              | Colloqui o test                                                       |
| Preposti                                                                                                                                | Colloquio o test                                                      |
| Dirigenti                                                                                                                               | Colloquio o test                                                      |
| Datore di lavoro                                                                                                                        | Colloquio o test                                                      |
| Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati                         | Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento |
| Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 | Prova pratica e Colloquio in relazione all'oggetto dell'aggiornamento |

La verifica dell'efficacia formativa mentre il lavoro è in corso è cruciale, perché misura quanto la formazione abbia davvero modificato i comportamenti dei partecipanti e, di riflesso, quanto incida sull'efficienza dell'intero sistema di prevenzione

Osservare dal vivo l'applicazione di procedure, schede operative, protocolli e prassi abituali consente di capire se le nozioni apprese sono state trasformate in azioni sicure.

In questo quadro, la checklist operativa diventa uno strumento chiave:

- per il preposto, che la utilizza sia per il controllo dei comportamenti sia per valutare la reale efficacia della formazione;
- per l'azienda, che ottiene un riscontro oggettivo sulla corretta attuazione delle misure di salute e sicurezza.

Così il “check” svolge un doppio ruolo integrato: da un lato verifica l'impatto della formazione sul campo, dall'altro rafforza l'attività di vigilanza prevista per i soggetti della prevenzione aziendale.



## RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI (PARTE V E ALLEGATO III, PARTE VII)

La disciplina del riconoscimento dei crediti formativi è stata introdotta sia nella parte V (Riconoscimento dei crediti formativi) sia nella parte VII (Disposizioni transitorie).

*“Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell'allegato III occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i*

*Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa.*

*Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dal presente accordo, è da ritenersi valida e viceversa.”*

*Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate in premessa nell'allegato III, con i crediti formativi riconosciuti. Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle, nessun credito formativo è riconosciuto..”*

Nella parte V (e nel connesso allegato III), l'Accordo declina i crediti riconosciuti per ciascuna figura professionale rispetto all'eventuale svolgimento di ruoli differenti.

In particolare, nella tabella riportata nell'allegato III, il cui **contenuto deve ritenersi tassativo**, sono indicati i crediti formativi sia con riferimento ai corsi pregressi sia con riferimento al riconoscimento della formazione già ricevuta in vista dell'eventuale svolgimento di differenti funzioni.

È, invece, nelle disposizioni transitorie (*parte VII, punto 2*) che si possono rinvenire le modalità per il riconoscimento della formazione pregressa a parità di ruolo svolto, sempre al fine di evitare sovrapposizioni.

## Riconoscimento formazione pregressa lavoratori, dirigenti e preposti

### LAVORATORI

Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

### DIRIGENTI

Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

### PREPOSTI

Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (24 maggio 2025), dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla stessa.



### FOCUS

#### **DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 81/2008.**

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n. 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi come riportato nella tabella sottoindicata e alle condizioni ivi indicate.

Accordo Stato  
Regione 2 dicembre 2011  
n. 223  
Corso Frequentato

Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato Regione

|              | <b>Modulo comune</b> | <b>Modulo integrativo</b>                                                                                                       | <b>Condizione</b>                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BASSO 16 ore | Credito totale       | -----                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| MEDIO 32 ore | Credito totale       | Credito totale Modulo integrativo 1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore) Modulo integrativo <b>2: Pesca (12 ore)</b> | Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007-A 01 02 -03 (agricoltura, silvicoltura e pesca)                                                                            |
| ALTO 48 ore  | Credito totale       | Credito totale Modulo integrativo <b>3: Costruzioni (16 ore)</b>                                                                | Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007-F (costruzioni)                                                                                                            |
| ALTO 48 ore  | Credito totale       | Modulo integrativo 4- chimico <b>Petrochimico (16 ore)</b>                                                                      | Qualora l'attestato precedentemente rilasciato riporti l'indicazione del Codice Ateco 2007-C19 (fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e C20 (fabbricazione di prodotti chimici) |

## ALLEGATO III

### Legenda crediti

#### CREDITI

**TOTALE:** si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.

**PARZIALE:** si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.

**FREQUENZA:** si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione

| FORMAZIONE<br>SOGGETTI<br><br>d.lgs. n. 81/2008 | NORME DI RIFERIMENTO                                                                                          | CREDITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                    |                                    |                                    |                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                               | CSP/CSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DL-RSPP<br>modulo<br>comune | DL-RSPP<br>modulo<br>integrativo 1 | DL-RSPP<br>modulo<br>integrativo 2 | DL-RSPP<br>modulo<br>integrativo 3 | DL-RSPP<br>modulo<br>integrativo 4 |
| RSPP<br><br>Formazione Modulo<br>A+B+C          | art. 32 d.lgs. n. 81/2008<br><br>accordo 26 gennaio 2006<br><br>accordo 7 luglio 2016<br><br>Presente accordo | <u>RSPP con Modulo A</u><br><br>PARZIALE<br><br>Credito:<br><br>- Modulo giuridico: 28 ore<br><br>Necessaria frequenza:<br><br>- Modulo tecnico: 52 ore<br>- Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore<br>- Parte pratica: 24 ore                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTALE                      | TOTALE                             | TOTALE                             | TOTALE                             | TOTALE                             |
|                                                 |                                                                                                               | <u>RSPP con Modulo A e Modulo B3</u><br>(accordo 2006)<br><br>o<br><br><u>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune<br/>e Modulo B Specialistico SP2</u><br>(accordo 2016)<br><br>o<br><br><u>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune<br/>e Modulo B Specialistico SP3</u><br>(presente accordo)<br><br>PARZIALE<br><br>Credito:<br><br>- Modulo giuridico: 28 ore<br>- Modulo tecnico: 52 ore<br><br>Necessaria frequenza:<br><br>- Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore<br>- Parte pratica: 24 ore |                             |                                    |                                    |                                    |                                    |
| RSPP con esonero<br>art. 32<br>Modulo C         | art. 32 d.lgs. n. 81/2008<br>accordo 26 gennaio 2006<br>accordo 7 luglio 2016<br>Presente accordo             | FREQUENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE                      | TOTALE                             | TOTALE                             | TOTALE                             | TOTALE                             |

### A titolo esemplificativo:

Un RSPP, formato con l'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:

- il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico;
- deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).

| FORMAZIONE<br>SOGGETTI<br><br>d.lgs. n. 81/2008       | NORME DI RIFERIMENTO                                                                              | CREDITI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                    |                                    |                                    |                                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                   | CSP/CSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DL-RSPP<br>modulo<br>comune | DL-RSPP<br>modulo<br>integrativo 1 | DL-RSPP<br>modulo<br>integrativo 2 | DL-RSPP<br>modulo<br>integrativo 3 | DL-RSPP<br>modulo<br>integrativo 4 |
| ASPP<br>Formazione Modulo<br>A+B                      | art. 32 d.lgs. n. 81/2008<br>accordo 26 gennaio 2006<br>accordo 7 luglio 2016<br>Presente accordo | <b>ASPP con Modulo A</b><br><br><b>PARZIALE</b><br><br><b>Credito:</b><br>- Modulo giuridico: 28 ore<br><br><b>Necessaria frequenza:</b><br>- Modulo tecnico: 52 ore<br>- Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore<br>- Parte pratica: 24 ore -<br><br>-----<br><b>RSPP con Modulo A e Modulo B3</b><br>(accordo 2006)<br>o<br><b>ASPP con Modulo A e Modulo B Comune<br/>e Modulo B Specialistico SP2</b><br>(accordo 2016)<br>o<br><b>ASPP con Modulo A e Modulo B Comune<br/>e Modulo B Specialistico SP3</b><br>(presente accordo)<br><br><b>PARZIALE</b><br><br><b>Credito:</b><br>- Modulo giuridico: 28 ore<br>- Modulo tecnico: 52 ore<br><br><b>Necessaria frequenza:</b><br>- Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore<br>- Parte pratica: 24 ore | TOTALE                      | TOTALE                             | TOTALE                             | TOTALE                             | TOTALE                             |
|                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                    |                                    |                                    |                                    |
| ASPP con esonero<br>art. 32<br><br>Nessuna formazione | art. 32 d.lgs. n. 81/2008<br>accordo 26 gennaio 2006<br>accordo 7 luglio 2016<br>Presente accordo | FREQUENZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE                      | TOTALE                             | TOTALE                             | TOTALE                             | TOTALE                             |

## CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO (PARTE VI)

La vigilanza ispettiva non si limita ai soli destinatari dell'obbligo formativo, ma si **estende anche ai soggetti erogatori della formazione (Novità)**.

È, quindi, fondamentale che la documentazione relativa ai corsi, a tutela del datore di lavoro e in considerazione della sua responsabilità penale in materia, attesti chiaramente – da parte dell'ente formatore – che l'intero percorso formativo, sotto il profilo dei contenuti, delle procedure e della documentazione, sia conforme alle prescrizioni dell'Accordo, dimostrandone al contempo l'efficacia.

In tal senso, è opportuno che il soggetto formatore – in coerenza con quanto previsto nella parte IV, punto 2.6 dell’Accordo – fornisca una formale attestazione che certifichi, ad esempio:

- che i contenuti e le modalità della formazione, pienamente aderenti a quanto previsto dall’Accordo (con particolare riferimento alla parte IV), siano coerenti con le reali esigenze dei destinatari, sulla base della valutazione dei rischi e delle specifiche mansioni e attività lavorative;
- che tutte le verifiche previste dall’Accordo siano state effettivamente svolte;
- che siano stati conseguiti i risultati attesi.

## DISCIPLINA TRANSITORIA (PARTE VII)

Sebbene l’Accordo entri formalmente in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, grazie al riconoscimento dei crediti formativi pregressi e alla previsione di termini per il completamento dei nuovi percorsi formativi, **non vengono introdotte scadenze immediate**.

Nel dettaglio, le principali disposizioni transitorie sono le seguenti:

- **Per un anno** dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, sarà ancora possibile frequentare i corsi attualmente previsti dagli accordi precedenti (rif. punto 2).
- **Per i datori di lavoro**, il nuovo obbligo formativo, in assenza di motivi di esonero, dovrà essere assolto **entro due anni** dall’entrata in vigore dell’Accordo.
- **Per i preposti**, in relazione alla modifica della periodicità dell’aggiornamento:
  - a. se la formazione (o l’aggiornamento) è stata svolta **oltre due anni prima** della data di entrata in vigore dell’Accordo, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere soddisfatto **entro un anno** dall’entrata in vigore del provvedimento;
  - b. in caso contrario, resta valido il consueto termine **biennale** a partire dalla conclusione dell’ultimo corso di formazione o aggiornamento.
- **Per gli ambienti confinati**, il nuovo percorso formativo dovrà essere completato **entro un anno** dall’entrata in vigore dell’Accordo.
- **Per le attrezzature**, i tre nuovi corsi introdotti dovranno essere frequentati **entro un anno** dall’entrata in vigore del provvedimento.

## DISPOSIZIONI FINALI

L'Accordo abroga espressamente – a partire dalla sua entrata in vigore, cioè dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – tutti i precedenti provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni ancora in vigore.

Resta tuttavia valida la previsione contenuta nel punto 2 della parte VII, che disciplina il periodo transitorio sopra descritto.





---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA